

CCNI X UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE - NOVITA' E PUNTI SALIENTI DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE E DELLE NOTE

Art. 1

- co. 2 - E' prevista alle Superiori l' utilizzazione per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa.
- co. 6 - La valutazione dei titoli per le utilizzazioni va effettuata dalle scuole in cui il personale interessato presta servizio.
- co. 11 - La contrattazione potrebbe riaprirsi dopo la verifica del soprannumero del Secondo Grado.

Art. 1 bis

- co. 1 - I perdenti posto delle province che hanno visto modificare il proprio assetto territoriale, qualora non abbiano ottenuto il rientro nelle scuole di ex titolarità, hanno titolo a presentar domanda all' USP di appartenenza per il rientro con precedenza nella scuola e nel comune di precedente titolarità.
- co. 2 - Il personale delle suddette province che non ha ottenuto il rientro in quella di ex titolarità, ha titolo a richiedere l' utilizzazione nei comuni che ne fanno parte, anche senza essere in esubero, inviando la domanda all' USP di ex titolarità.

Art. 2

- co. 1, lett. b) - Il diritto all' utilizzazione con precedenza nella scuola di ex titolarità per i trasferiti d' ufficio o a domanda condizionata che hanno sempre richiesto il rientro, passa da 6 a 7 anni e, pertanto, compete a chi è stato trasferito a partire dal 2004/05.
- co. 1, lett. e) - Hanno titolo a presentare domanda di utilizzazione i docenti DOP del corrente anno scolastico trasferiti d' ufficio per il 2010/11.
- co. 1, lett. h) - E' consentita l' utilizzazione dei titolari di Educazione Musicale (A031/A032) sui posti di Strumento Musicale (A077), fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti a tempo determinato inseriti nella II fascia delle GE di ciascuno strumento.
- co.1, lett. i) - I docenti curriculari che richiedono l' utilizzazione solo su posti di sostegno, possono ottenerla solo nel ruolo di appartenenza.
- co. 1, lett. i) - E' consentita l' utilizzazione dei docenti curriculari anche su posti di strutture ospedaliere o di istituzioni carcerarie.
- co. 3, lett. c) - L' utilizzazione d' ufficio su posti di sostegno dei soprannumerari è possibile solo per chi è in possesso del titolo richiesto.

Art. 3

- co. 1 - Fra le disponibilità rientrano i posti vacanti di Ufficio Tecnico previsti dalla riforma negli Istituti Tecnici e Professionali.

Art. 4

- co. 2 - I docenti della Scuola Primaria possono essere chiamati a sostituire gli assenti fino a 5 gg. esclusivamente nel plesso di servizio (CCNL) solo se non impegnati in attività programmate dal Collegio.
- co. 3 - L' assegnazione dei docenti alle cattedre che da interne diventano esterne per contrazione d' organico è annuale e va disposta ai sensi dell' art. 18, co. 18 del CCNI del 16/2/10 concernente la mobilità, compilando la graduatoria d' istituto aggiornata al 31 agosto - compreso l' anno in corso - anche per quanto riguarda i titoli posseduti a tale data. In presenza di più aspiranti alla stessa COE è indispensabile la contrattazione d'

istituto per determinare i criteri e le precedenze ex art. 7, co.1 del cit. CCNI ed altre previste per legge (per es. per la lavoratrice madre).

Art. 5

- co. 2 - Le graduatorie dei docenti titolari DOP vanno compilate ai sensi delle tabelle annesse al CCNI per la mobilità, con l'aggiunta dell'anno in corso.

Art. 6 bis

- co. 1/2/3 - L'utilizzazione nei Licei Musicali e Coreutici dei titolari dell' A031, dell' A032 3 dell' A077, purchè in possesso dei titoli ex DPR 89/10, All. E può essere anche parziale fino alla concorrenza complessiva dell'orario cattedra, lasciando un pari numero di ore della classe di concorso di titolarità.

- co. 4 - Tale utilizzazione può essere richiesta dai titolari delle classi di concorso interessate di altra provincia, o di altra regione, qualora nella propria regione non esistano Licei Musicali o Coreutici. Ovviamente (co. 5) la precedenza spetta ai titolari della stessa provincia in cui c'è il Liceo richiesto.

Art. 7

- co.1 - Il ricongiungimento a parenti ed affini entro il III grado spetta - nella sola provincia di titolarità - con precedenza a chi dichiara di essere l'unico in grado di assistere il disabile in assenza di altri di grado inferiore;

- co. 5 - Qualora nel comune, o distretto subcomunale per le grandi città, di ricongiungimento non ci sia il posto o la classe di concorso di titolarità, si deve necessariamente indicare l'intero comune viciniore, in base alle tabelle predisposte dall'USP competente per territorio, oppure il distretto in cui c'è tale posto o insegnamento;

- co. 5 - L'intero comune, o distretto subcomunale, di ricongiungimento è obbligatorio, prima di altre preferenze di altri comuni o distretti che, altrimenti, vanno considerati come non espressi, qualora si richiedano altre classi di concorso o ruoli diversi e, pertanto, vengono prese in esame solo le scuole indicate relative al comune di ricongiungimento e la classe di concorso o posto di titolarità;

Art. 8

- co. 1, punto IV - Il diritto del figlio unico ad assistere con precedenza il genitore disabile è subordinato all'autodichiarazione dell'impossibilità ad assistere da parte dell'altro genitore;

- co. 1, punto IV - La dichiarazione di unicità dell'assistenza è richiesta nei confronti del genitore, da parte dei figli, e per i parenti e gli affini, ma non per assistere il coniuge o i figli, salvo il caso di chi chiede di fornire assistenza essendo l'unico convivente col disabile. Tale precedenza viene riconosciuta indicando l'intero comune, o distretto subcomunale di residenza del disabile, prima di altre preferenze che altrimenti risultano come non espresse. Ovviamente la richiesta di ricongiungimento in un comune, o distretto subcomunale, diverso dalla residenza del disabile, non consente di fruire di alcuna precedenza.

ALLEGATO 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI X UTILIZZAZIONI

- Anzianità di servizio, lett. C - Decorre dal 2009/10 il primo anno per la maturazione della continuità nella scuola di servizio degli IRC;

- Titoli Generali, lett. D - Valgono 3 punti i segg. titoli aggiuntivi, oltre a quello di accesso: Diplomi accademici di primo livello, Diplomi di Accademia e di Conservatorio di musica;

- Titoli Generali, lett. F - Valgono 5 punti i titoli accademici di II livello;

- Titoli Generali, lett. H - I corsi di formazione linguistica e glottodidattica devono essere stati rilasciati dall' USP di appartenenza;

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

- **PREMESSA** - I servizi prestati nei Paesi dell' Unione Europea, anche prima del loro ingresso, sono equiparati a quelli prestati in Italia, purchè certificati dall' Autorità Diplomatica italiana nel Paese Estero. Tali servizi vanno valutati dalle apposite commissioni istituite presso gli UU.SS.RR.;

- Nota 4 - Il servizio di ruolo nell' Infanzia per chi è transitato nella Primaria e viceversa e quello di ruolo in altro grado della Secondaria valgono sempre 3 punti x anno, mentre il servizio di ruolo di Infanzia e Primaria per chi è transitato nella Secondaria e viceversa, va considerato sempre preruolo e, pertanto, vale 3 punti solo per i primi 4 anni e 2 punti per gli altri;

- Nota 5 e 5 bis - Le aspettative sindacali non retribuite vanno valutate come servizio nel ruolo di appartenenza ed anche ai fini della continuità nella scuola di titolarità o di servizio;

- Nota 5 bis - La continuità va attribuita se non sono variate nè la classe di concorso o posto di titolarità nè la scuola di servizio;

- Nota 5 ter - Il punteggio aggiuntivo spetta a coloro che hanno prestato servizio - fra il 2000/01 ed 2007/08 - continuativamente nella stessa scuola, oltre all' anno di arrivo, nel triennio successivo senza aver presentato domanda di mobilità territoriale o professionale in ambito provinciale oppure ritirandola in tempo.

- Nota 10 - I 12 punti per il superamento di un concorso per esami e titoli di livello pari o superiore rispetto a quello di appartenenza vanno attribuiti una sola volta;

- Nota 12 - Il possesso del Diploma Accademico di II livello non consente l' attribuzione di un ulteriore punteggio rispetto a quelli di primo livello, di Accademia o Conservatorio rilasciati prima dell' entrata in vigore della L. 508/99.

ORDINE DELLE OPERAZIONI

- Punti 5 e 26 - La precedenza alla lavoratrice madre spetta se il bambino compie i 3 anni nell' anno solare in cui vengono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie (per il 2010/11 tale precedenza spetta se la nascita è avvenuta nel 2007, indipendentemente dall' avvenuto compimento dei 3 anni all' atto dell' emanazione del provvedimento di utilizzazione o di assegnazione provvisoria);

- Punto 37 bis - Nei grandi comuni divisi in più distretti è stata introdotta una precedenza intermedia che opera fra i vari distretti, dopo quella all' interno dello stesso distretto e prima di quella fra comuni della stessa provincia.